



**Direzione Servizi Sociali
Servizio Servizi Cimiteriali**

Convenzione per la realizzazione di attività formative per il restauro di manufatti di pregio storico - artistico in condizioni di degrado e abbandono, siti nelle aree monumentali dei cimiteri comunali

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Marzo in Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

il Dott. Vincenzo Augusto Cavalleri nato a Verona il 08/06/1959, non in proprio ma in qualità di Direttore della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, P.I. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dall'art.22 del regolamento Generale per l'attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento n. 6217/2017;

e

il Dott. Emanuele Amodei, non in proprio ma quale procuratore generale (procura institoria del 04.11.2015 registrata all'Agenzia delle Entrate al n. 10016 Serie 1T) dell'Istituto per l'Arte e il Restauro avente sede legale in Via Maggio 13

Premesso

- che il Comune di Firenze è proprietario dei Cimiteri Comunali;
- che l'art. 9 dello Statuto prevede che il Comune di Firenze "Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico", e "Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.";
- che con delibera della Giunta Comunale n. 240 del 26.06.2015 è stato approvato l'avvio della riqualificazione delle aree monumentali dei cimiteri comunali;
- che il Comune ha indetto, con D.D. n. 2019/DD/00573 un avviso pubblico di selezione rivolta alle scuole di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro di cui all'art. 29, c. 9 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché ai centri di cui al comma 11 dello stesso articolo del Codice e agli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato per la stessa attività;
- che l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli ha partecipato alla procedura dimostrando che:
 - è regolarmente accreditato per l'insegnamento del restauro (art. 29, c. 9 e 11 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione, secondo il modello di dichiarazione allegato al presente avviso;
 - è in possesso di esperienza pregressa almeno biennale nell'organizzazione di attività formative analoghe a quella oggetto del presente avviso;

- è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica e della struttura organizzativa in grado di compiere l'intero iter di restauro;

Convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La Convenzione, sulla base della proposta progettuale negoziata con l'Amministrazione Comunale, prevede che all'interno del sito individuato, l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli (di seguito soggetto convenzionato) organizzi stage e corsi, rivolti ai propri allievi, che avranno ad oggetto il restauro conservativo di manufatti cimiteriali di valore storico – artistico.

Art. 2 – Durata

La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione. Qualora si presentino ragioni, riconosciute valide anche dal Comune, tali da impedire l'esecuzione dei lavori nel termine come sopra stabilito, le parti, d'intesa tra loro e sentiti i competenti uffici, potranno convenire una proroga delle stessa, di durata non superiore a 6 (sei) mesi.

Il Comune di Firenze si riserva il diritto di recedere e/o risolvere il rapporto convenzionale in caso di esito non positivo dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Comune di Firenze si riserva inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o risolvere il rapporto convenzionale per sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 3 – Obblighi dei contraenti

Il soggetto convenzionato dovrà provvedere, a proprie spese:

1. a redigere i progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi per le opere necessarie al restauro dei manufatti individuati - almeno 2 (due) per ciascun anno di convenzione - che dovranno essere preventivamente concertati con il Comune di Firenze e sottoposti all'approvazione degli organismi competenti;
2. a redigere annualmente, di concerto con il Comune di Firenze un documento di intesa programmatica sugli interventi che, tenendo conto delle opere da realizzare in regime di "cantiere scuola", individui la tempistica necessaria per la relativa formazione;
3. a predisporre, quando questo documento risulti necessario secondo gli obblighi di legge, del P.S.S. (Piano Sostitutivo della Sicurezza) o del P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
4. a nominare un Direttore di Cantiere e un Responsabile della Sicurezza, i cui nominativi saranno trasmessi alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze e a garantirne le prestazioni in fase d'esecuzione;
5. alla fornitura dei DPI ad allievi ed istruttori (rispondenti al D. Lgs. 475/92);
6. alla fornitura di attrezzature, impianti e mezzi d'opera, nonché alla custodia di tutto questo;
7. alla realizzazione degli interventi di restauro, definiti nei progetti esecutivi, secondo una programmazione tecnica e temporale concordata tra la Direzione dell'Istituto e la Direzione Servizi Sociali;

8. al mantenimento della pulizia funzionale e del decoro dell'area interessata ai lavori durante lo svolgimento degli stessi ed alla bonifica e pulizia finale dei luoghi e dei manufatti.

Resta inteso che ogni progetto sarà realizzabile soltanto a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta, ove sia dovuta la richiesta.

Il soggetto convenzionato dovrà dichiarare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, adottato dal Comune di Firenze con Delibera della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30.12.2013 e l'impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed allievi il suddetto Codice, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

Il soggetto convenzionato si impegna inoltre al rispetto delle indicazioni contenute nel DUVRI i cui contenuti verranno di volta in volta condivisi con i competenti uffici del Servizio Prevenzione e Protezione.

Al termine di ogni restauro di manufatto il soggetto convenzionato presenterà al Comune una relazione sui lavori eseguiti.

Il Comune di Firenze, per il tramite della Direzione Servizi Sociali e avvalendosi della collaborazione della Direzione Servizi Tecnici, provvederà:

1. all'approvazione e verifica delle tempistiche riportate nel documento di intesa programmatica sugli interventi di restauro proposti, al fine di evitare possibili interferenze e contatti diretti tra le attività proprie svolte dal soggetto convenzionato e le attività ordinarie e/o straordinarie svolte dai lavoratori del cimitero;
2. al rimborso delle sole spese sostenute per l'acquisto di beni occorrenti alla realizzazione dei lavori fino ad un massimo di Euro 1000,00 per singolo intervento di restauro sulla base di accordi specifici intervenuti per ciascun progetto di restauro, previa presentazione anticipata di una stima delle quantità che dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di Firenze;
3. a rendere accessibili le forniture idriche ed elettriche per l'approvvigionamento del cantiere senza nessun rimborso per le utenze fornite fatto salvo gli oneri di realizzazione dei quadri e relative conformità che rimangono a carico dell'Istituto;
4. a mettere a disposizione del soggetto convenzionato, oltre all'area individuata per le lavorazioni, idonei locali o aree per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature, nonché idonei servizi igienici per il personale impiegato nel cantiere scuola.

Art. 4 – Uso degli spazi ed accesso all'area di cantiere

Il Comune si impegna a consentire all'Istituto l'accesso ai luoghi oggetto di progetto per tutta la durata dello stesso.

La presenza degli addetti e degli allievi del soggetto convenzionato non dovrà interferire con le normali attività cimiteriali e con l'accesso dei visitatori e degli addetti alla struttura.

Le aree e gli spazi oggetto degli interventi saranno di volta in volta delimitati ed utilizzati esclusivamente dall'Istituto stesso per le attività proposte direttamente e/o in partenariato, fatta salva la facoltà di accesso di personale del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di ispezionare in ogni momento i manufatti concessi in restauro all'Istituto, per verificarne lo stato, specialmente per quanto concerne la sicurezza di persone e cose, nonché la pulizia ed il decoro, e richiamare eventualmente l'Istituto stesso, al miglior uso e

ripristino, senza che ciò implichi propria responsabilità in caso di mancanze che fossero oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Nei casi di necessità di accesso da parte del personale del Comune ai manufatti oggetto dell'intervento di restauro conservativo del soggetto convenzionato, l'accesso sarà sempre e comunque consentito in modo che venga garantita la sicurezza, anche stabilendo opere provvisorie apposite di protezione, se necessarie.

Il Comune potrà comunicare al soggetto convenzionato giorni/ore in cui non potranno essere effettuate operazioni all'interno del Cimitero, per qualsiasi sopraggiunta ragione di ordine pubblico o organizzativo ed in particolare in periodi di maggior affluenza e/o in occasione di eventi e ricorrenze particolari.

Art. 5 – Sicurezza degli allievi e degli addetti

Tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla sicurezza del personale del soggetto convenzionato saranno a carico del Datore di lavoro dello stesso Ente, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La sicurezza sul lavoro degli allievi del soggetto convenzionato sarà assicurata dalla sorveglianza degli istruttori, come pure è assicurata dal Datore di lavoro che, avvalendosi della consulenza del R.S.P.P. ha valutato tutti i rischi riportati nel documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

Il soggetto convenzionato dovrà comunque garantire le forme assicurative di legge e gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Gli allievi e gli addetti del soggetto convenzionato dovranno essere identificati al loro primo ingresso ed essere dotati di tesserino di riconoscimento con foto.

L'ingresso di mezzi d'opera necessari alle lavorazioni all'interno del Cimitero sarà consentito ai soli addetti ed istruttori dell'Istituto, previa autorizzazione, con riconoscimento mediante un pass, esposto sul cruscotto, fornito dal Comune.

Il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente il soggetto convenzionato dell'esistenza di eventuali situazioni di rischio nel Cimitero, come quelle derivanti da condizioni meteorologiche avverse (vento forte, precipitazioni meteorologiche, ecc.....), ovvero dalla compresenza di lavori programmati all'interno del Cimitero svolti da imprese esterne.

Art. 6 - Responsabilità e coperture assicurative

Il soggetto convenzionato assume in proprio e resterà pienamente responsabile dei manufatti assegnati per il restauro e di tutto quanto accade nell'area di cantiere per tutta la durata dello stesso.

Il soggetto convenzionato è altresì responsabile delle azioni dei propri dipendenti e allievi, anche relativamente alla frequentazione e attraversamento della viabilità del Cimitero, durante tutto l'orario giornaliero di apertura.

Il Comune, qualora si verifici qualsivoglia conseguenza dannosa dovuta alle lavorazioni in corso, a persone o cose, sia di pertinenza propria, sia degli altri operatori o frequentatori del Cimitero, si rivarrà nei confronti dell'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli.

Il soggetto convenzionato dovrà di conseguenza garantire, oltre la regolare copertura assicurativa per il proprio personale e per gli studenti contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti la convenzione, un'adeguata polizza assicurativa a garanzia degli eventuali

danni e per responsabilità civile contro terzi, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, di durata pari a quella della convenzione.

Copia della copertura assicurativa è depositata agli atti della Direzione Servizi Sociali – Servizio Servizi Cimiteriali.

Art. 7 – Pagamenti

La liquidazione a favore del soggetto convenzionato delle somme di cui all'art. 3 della presente convenzione, avviene a conclusione di ogni singolo progetto e soltanto previa rendicontazione delle spese effettive.

L'importo massimo liquidabile per ogni progetto è pari ad € 1000,00.

Il Comune procede al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture e di tutta la documentazione specificata all'art. 3 della presente convenzione.

Il pagamento avviene altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziale effettuata dal Comune attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva.

Il Comune procederà al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale, di quella contributiva e assicurativa del soggetto convenzionato.

Art. 8 – Cessione del contratto

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Art. 8 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento dei rispettivi dati e dei dati personali in armonia con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (cosiddetto GDPR), nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, per le finalità correlate all'instaurazione del presente rapporto convenzionale e alla gestione del rapporto medesimo nonché per quelle inerenti all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalle Parti in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Ciascuna Parte si dichiara Responsabile del trattamento dei dati impegnandosi a garantire agli interessati i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Art. 9 – Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e con spese interamente a carico del richiedente.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento

Il soggetto convenzionato è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento e dell'organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e, nell'esecuzione dell'organizzazione medesima, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonché alle disposizioni emanate dal Comune di Firenze.

Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali il Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario.

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale nei casi in cui l'affidatario:

- a) faccia trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto nei casi di accertata difformità dell'esecuzione
- b) non presenti i documenti richiesti ai termini di legge
- c) il legale rappresentante del soggetto convenzionato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata
- d) interrompa le attività senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%
- e) violi gli obblighi concernenti i diritti di privativa e gli obblighi di riservatezza.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio sono addebitati al soggetto convenzionato.

In ogni caso il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il soggetto convenzionato si impegna a fornire al comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere altrimenti all'esecuzione del progetto. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al soggetto convenzionato con lettera raccomandata a/r.

In tal caso il Comune è tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.

Dalla data di comunicazione del recesso il soggetto convenzionato deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

ART. 11 – Obblighi di Comunicazione

Gli stage e i corsi brevi ed il relativo andamento dei lavori saranno oggetto di comunicazione nei confronti della cittadinanza mediante comunicazione specifica da parte del sistema informativo comunale e mediante l'apposizione di un cartello informativo all'ingresso del Cimitero che illustri le attività in corso.